



COMUNE DI PISA  
Direzione\_

Prot. 121690

Al Consiglio Comunale  
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Tribunale di Pisa/sezione lavoro – Della Longa Matteo c/Comune di Pisa – Liquidazione spese processuali come da sentenza n. 366/2019 – importo € 4.188,00 compresi accessori come per legge. (45c19)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Della Longa Matteo nato a Pisa il 17/7/1974

Codice fiscale: DLLMTT75L17G702I

Residenza: località i Ronchi n. 4 Città Calci (PI)

**Importo complessivo del debito: € 4.188,00**

	di cui: €	3.500,00=	spese processuali
	€	525,00=	spese generali
	€	161,00=	cap 4%
	€	<u>2,00=</u>	marca bollo fattura
Totale spese legali	€	4.188,00=	

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☞ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☞ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☞ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☞ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

(*)	<b>Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:</b>
<hr/>	
<hr/>	
-	
<hr/>	
-	

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con atto notificato in data 24/4/2019 il sig. Matteo Della Longa ricorreva avanti al Tribunale di Pisa/sezione lavoro contro il Comune di Pisa, per sentir accertare e dichiarare il diritto dello stesso al riconoscimento, conservazione ed applicazione del trattamento retributivo dell'indennità di vigilanza ex art. 37, comma I, lett. B, secondo periodo, CCNL 1995, con la conseguente condanna del Comune di Pisa al pagamento in favore del ricorrente delle somme nel ricorso quantificate oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo;
- Con sentenza n. 366/2019 il giudice del lavoro accoglieva il ricorso condannando l'Ente, oltre che all'erogazione di tale indennità, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 3.500,00=, oltre accessori di legge esclusa IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 89, legge n. 190/2014.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione dell'Avvocatura civica
- sentenza n. 366/2019 Tribunale di Pisa/sezione lavoro
- progetto di notula

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, 29/11/2019

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Dott.ssa Laura Tanini

## RELAZIONE

Con ricorso notificato in data 24/4/2019, il sig. Matteo Della Longa conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Pisa/sezione lavoro il Comune di Pisa affinché venisse accertato e dichiarato il diritto dello stesso a percepire l'indennità di vigilanza, ex art.37 comma 1. lett. b) secondo periodo CCNL 1995, e, per l'effetto, condannare il Comune di Pisa al pagamento di tale indennità ivi compresi i ratei arretrati quantificati alla data del deposito del ricorso oltre rivalutazione ed interessi legali.

Il Giudice del lavoro di Pisa, con sentenza n. 366/2019 ha accolto il ricorso e riconosciuto il diritto alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennità di vigilanza ex art.37 comma 1. lett. b) secondo periodo CCNL 1995, condannando il Comune di Pisa alla liquidazione delle somme richieste.

La giurisprudenza civile è, ormai, costante sulla legittimità della corresponsione dell'indennità ex art.37 CCNL 1995 anche in caso di trasferimento del dipendente ad altre mansioni. E l'Avvocatura aveva già redatto un parere in tal senso.

Le precedenti sentenze hanno riconosciuto il diritto all'indennità alle maestre che sono passate a svolgere compiti amministrativi con cambio di profilo.

L'ufficio Personale ha voluto, comunque, che il giudice si esprimesse anche per l'area della vigilanza.

Con tale sentenza il giudice, applica lo stesso meccanismo ai vigili.

Pertanto la sentenza non verrà impugnata.

Si chiede, quindi, il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio.

Il Funzionario

avv. Giuseppina Gigliotti



**TRIBUNALE ORDINARIO di PISA**  
SEZIONE LAVORO

**VERBALE DI UDIENZA**

Nella causa di lavoro e previdenza iscritta al n. r.g. **366/19** promossa da:

**MATTEO DELLA LONGA** (C.F. DLLMTT74L17G702I), con il patrocinio dell'avv. GIANGIACOMO MAGNI e dell'avv. SOZZI LINDA

RICORRENTE

contro

**COMUNE DI PISA** (C.F. 00341620508), con il patrocinio dell'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA

CONVENUTO

All'udienza del 23/10/2019 compaiono per parte ricorrente l'avv. MAGNI GIANGIACOMO e per parte resistente l'avv. GIGLIOTTI GIUSEPPINA sost. dall'avv. FREZZA.

E' altresì presente personalmente il ricorrente.

Ai fini della pratica forense è presente il dott. Nicola Anastasio.

I procuratori si riportano integralmente ai rispettivi atti introduttivi.

All'esito di camera di consiglio, ed allontanatesi le parti,

Il giudice

-pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**-IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)**

MATTEO DELLA LONGA, dipendente del comune di Pisa, premesso di essere stato assunto nel profilo professionale di agente di polizia municipale area vigilanza, espone che in

data 23/11/15 era stato inquadrato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni di provenienza.

Allega quindi che, dal momento del cambio di profilo professionale, non gli era stata più erogata l'indennità di cui all'art. 37 co. 1 lett. b), seconda parte, CCNL Regioni Autonomie Locali del 6/7/95 e s.m.i.

Sostenendo di aver comunque diritto all'indennità nonostante il cambio di mansioni e profilo, rassegna le seguenti conclusioni: "1) accerti e dichiari il diritto del Sig. Matteo Della Longa, alla conservazione, riconoscimento ed applicazione del trattamento retributivo/indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) secondo periodo CCNL Regioni ed Autonomie Locali 06.07.1995 s.m.i.; 2) condanni il Comune di Pisa, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Matteo Della Longa delle somme maturate, ma non percepite, quali arretrati dovuti a titolo di trattamento retributivo/indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) secondo periodo CCNL Regioni Autonomie Locali del 06.07.1995 e s.m.i., quantificati alla data di deposito del presente atto di ricorso, in EURO 2.666,025 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo come per legge, e/o comunque alla maggiore o minor somma che risulterà dovuta per legge all'esito dell'espletanda istruttoria e/o comunque ritenuta equa e di giustizia."

Il COMUNE DI PISA controdeduce assumendo l'infondatezza del ricorso per varie ragioni, e ne chiede il rigetto.

La domanda è fondata.

Occorre anzitutto richiamare l'art. 37 co. 1 lett. b) CCNL Regioni Autonomie Locali del 6/7/95, che prevede l'erogazione delle seguenti indennità: "a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi".

Come si vede, l'indennità di cui al secondo periodo della clausola spetta al personale dell'area di vigilanza a prescindere dall'effettivo esercizio delle relative funzioni.

Nel caso di specie, dal 23/11/15 il ricorrente non è più inquadrato nell'area di vigilanza, e dunque *prima facie*, qualora cioè si limitasse il campo d'indagine all'art. 37 *cit.*, l'indennità in questione non sembrerebbe più spettare a partire da tale data.

Occorre tuttavia far riferimento all'art. 42 d. lvo. 81/08, che così dispone: "Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in

*relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza".*

Pertanto, poiché nel caso di specie il mutamento di mansioni è stato disposto per inidoneità alla mansione specifica, il lavoratore ha diritto a mantenere il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza, ivi compresa l'indennità richiesta in ricorso, che in tale trattamento rientra a tutti gli effetti.

D'altra parte, è fisiologico (anche se non deve necessariamente accadere) il fatto che al mutamento di mansioni si accompagni l'inserimento del lavoratore in una diversa area di inquadramento, e dunque ritenere non applicabile l'art. 42 solo perché al cambio di mansioni è conseguito, nel caso del ricorrente, anche il cambio dell'area di inquadramento, significherebbe interpretare la norma in contrasto con la *ratio legis* di tutela del lavoratore svantaggiato, ed in modo restrittivo, laddove l'interpretazione il più ampia possibile dell'art. 42 è in linea con la giurisprudenza della Corte UE in tema discriminazione dei lavoratori disabili.

Il giudice europeo, infatti, ha affermato che la nozione di disabilità ai fini dell'applicazione del divieto di discriminazione deve ricomprendere non solo le condizioni della persona qualificata come disabile secondo il diritto nazionale, ma anche qualsiasi "limitazione di capacità, risultante in particolare da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su un piano di uguaglianza con gli altri lavoratori" (Corte UE 18/1/18, C-270/16, *Ruiz Conejero*, cfr. anche Cass. 23338/18); la Corte UE ha anche precisato che deve intendersi per duratura una situazione che "non presenti una prospettiva ben delimitata di superamento nel breve periodo" o che "possa protrarsi in modo rilevante prima della guarigione di tale persona" (sent. 1/12/16, C-395/15, *Mo.Da.*).

Nel caso di specie, pur non constando in atti da cosa derivi l'inidoneità fisica del ricorrente allo svolgimento delle mansioni di provenienza, il fatto che nel provvedimento relativo al cambio di mansioni non sia stato previsto alcun termine, né sia stata prevista la revisione, fa pensare che lo stesso sia stato giustificato da una ragione non transitoria.

E' infine evidente che il lavoratore avrebbe perso l'indennità in questione in caso di mobilità volontaria, ma l'argomento è irrilevante, poiché in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nella fattispecie disciplinata dall'art. 42, non si sarebbe posta alcuna questione di tutela

del soggetto che si trovi a subire il cambiamento a prescindere dalla sua volontà, non potendo più svolgere le mansioni proprie del profilo di inquadramento per motivi legati alle sue condizioni fisiche.

Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda va accolta, essendo incontestato il *quantum*.

Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il giudice,

-dichiara che MATTEO DELLA LONGA ha diritto alla conservazione dell'indennità di cui all'art. 37 co. 1 lett. b), seconda parte, CCNL Regioni Autonomie Locali del 6/7/95 e s.m.i.;

-condanna il COMUNE DI PISA all'erogazione di tale indennità, ivi compresi i ratei arretrati, quantificati alla data del deposito del ricorso in € 2.666,025, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

-condanna il COMUNE DI PISA a rimborsare a MATTEO DELLA LONGA le spese di lite, che liquida in € 3.500 per compenso al procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA.

Il giudice



*Studio Legale*  
*Avv. Giangiacomo Magni*  
*Via Cisanello 121/d bis*  
*56124 - Pisa*  
*cod. fisc. M6N66C74T16B832Q*  
*p.iva n. 01803210499*

Egr. Sig.  
**Matteo Della Longa**  
Località i Ronchi, 4  
56011 - CALCI (PI)

c.f. DLLMTT74L176702I

Progetto di notula n. 17 del 30.10.2019

OGGETTO: compenso professionale liquidato in sentenza n. 366/2019 pubblicata il 23.10.2019 nel procedimento n. 366/2019 Tribunale di Pisa Sez. Lavoro tra Matteo Della Longa contro Comune di Pisa.

Competenze professionali	Euro	3500
Rimborso spese gen. 15%	Euro	525
Cap 4%	Euro	161
Spese per marca da bollo (su fattura)	Euro	2

<b>TOTALE</b>	<b>EURO</b>	<b>4188</b>

**TOTALE dovuto: Euro 4.188,00**

A MEZZO BONIFICO SU CONTO CORRENTE INTESTATO AD AVV. GIANGIACOMO MAGNI:

**IBAN: IT 13 E 03442 16000 000040533305**

*-Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 commi da 54 a 89 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e s.m.i e non soggetta ad IVA*

*-Prestazione non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 art. 1 della Legge n. 190 del 29 dicembre 2014 e s.m.i".*

*Distinti Saluti*

*Avv. Giangiacomo Magni*